

**Codice Civile, art. 1218**  
**Responsabilità del debitore**

[641 c.p.]

{l}. Il debitore che non esegue esattamente la prestazione dovuta [1176, 1181, 1197] è tenuto al risarcimento del danno [1223 ss., 2740], se non prova che l'inadempimento o il ritardo è stato determinato da impossibilità della prestazione [1256 comma 1] derivante da causa a lui non imputabile [1176 comma 1; 160 trans.].